

**COMUNE
DI
ARENA PO**

**NOTA INTEGRATIVA AL
BILANCIO DI
PREVISIONE
2021/2022/2023**

(Ai sensi di quanto previsto dal D.lgs 126/2014 e modifiche operative del D.Lgs 118/2011)

Nel supplemento ordinario n. 73/L della Gazzetta Ufficiale del 28 agosto 2014 è stato pubblicato il Decreto Legislativo del 10 agosto 2014, n. 126 "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42".

Il medesimo decreto prevede, nel principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, che al bilancio di previsione debba essere allegata una "Nota integrativa" "che consenta una lettura "facilitata" delle principali voci e scelte programmatiche di bilancio e delle situazioni che rappresentano potenzialmente per il bilancio di un ente locale, particolari criticità.

I contenuti minimi della nota integrativa – riscontrabili al paragrafo n.9 del sopra citato principio contabile – sono così riassumibili:

- a. i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
- b. l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- c. l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- d. l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
- e. nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi.
- f. l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
- g. gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
- h. l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'articolo 172, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- i. l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
- j. altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

A tal fine si evidenzia come il D.U.P. (Documento Unico di Programmazione), abbia già di fatto esplicitato in maniera dettagliata quanto richiesto ai fini di trasparenza e comprensibilità del documento di programmazione, come dettato dalla nuova normativa, specialmente per quanto attiene al punto J).

Venendo brevemente ai chiarimenti richiesti si evidenzia quanto segue:

a. i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo:

I criteri di valutazione sono, innanzitutto, prudenziali e si basano, in particolar modo per le entrate trasferite (FSC) sui dati comunicati dal Dipartimento Entrate Finanza Locale e sulle entrate proprie particolarmente significative quali IMU ed Addizionale Comunale aggiornati sui dati storici degli incassi in funzione delle aliquote di imposta applicate, e sulla base delle risorse potenziali desumibili dal Portale del Federalismo e dalle novità normative. Risorse che in prospettiva evidenziano comunque margini operativi a livello di scaglioni di tassazione, eventualmente rivedibili nella loro composizione.

Le altre entrate proprie, legate a canoni e tariffe, sono stimate sulla storicità degli incassi seguendo il trend crescente oppure decrescente.

Per contro, le spese correnti, sono programmate in funzione della copertura minima delle spese fisse (personale e mutui) e delle spese già contrattualizzate (utenze, ed eventuali appalti di forniture, servizi) con l'obiettivo di garantire il livello storicizzato di servizi comunali.

La deliberazione della Giunta Comunale, dello schema di bilancio 2021/2023, include un apposito prospetto che definisce i crediti di dubbia esigibilità stimati per le annualità 2021/2022/2023.

I crediti per i quali non si è previsto un accantonamento al fondo sono quelli di natura tributaria locale, oggetto dell'ordinaria attività, soggetti a versamento spontaneo e non a seguito di riscossione coattiva. Inoltre tutti i crediti che risultano da situazioni contrattualizzate o convenzionate per i quali il titolo giuridico è certo e la storicità delle fasi di incasso non ha mai, sino ad ora, evidenziato problemi.

Sono esclusi da questa procedura tutte le entrate da trasferimenti da altri enti pubblici.

Sono escluse le entrate che per loro natura vengono gestite per cassa.

Nel bilancio di previsione 2021/2023, come da disposizione normativa, è stato previsto l'accantonamento a F.C.D.E. al 100% per tutti e tre gli anni.

D'altro canto le spese potenziali accantonate e previste a bilancio nella MISSIONE 20 – Fondi ed accantonamenti - sono le seguenti:

- Fondo di riserva pari ad € 4.000,00 per il 2021, per il 2022 e per il 2023, la cui istituzione è prevista dall'articolo 166 del Decreto legislativo 267/2000. La consistenza del fondo rientra nei limiti di legge ed in quelli previsti dal regolamento di contabilità (limite minimo 0,30 – limite massimo 2% della spesa corrente);
- Fondo di riserva di cassa € 4.000,00 ai sensi dell'art. 166 D.Lgs 267/2000 comma 2-quater (limite minimo 0,2%);

b. l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente:

I dati contabili riferibili ad una situazione di "Pre-consuntivo" 2020 ha evidenziato la prima composizione dell'Avanzo di amministrazione 2020 ed in particolare le quote di avanzo accantonato e libero, come previsto dal D.Lgs 118/2011 e s.m.i. seguendo la tecnica espositiva del modello 5.2. previsto dal decreto ed ARCONET.

Ora in sede di bilancio viene evidenziato l'Avanzo di amministrazione presunto in attesa della predisposizione ed approvazione del Rendiconto 2020 e nelle more del riaccertamento ordinario residui, così determinato:

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31.12.2020	
(+) Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2020	748.431,23
(+) Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2020	323.228,66
(+) Entrate già accertate nell'esercizio 2020	2.153.946,25
(-) Uscite già impegnate nell'esercizio 2020	2.266.198,67
(-) Riduzione dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2020	221,00
(+) Incremento dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2020	532,44
(+) Riduzione dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2020	0,00
(=) Risultato di amministrazione dell'esercizio 2020 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 2021	959.718,91
(+) Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2020	0,00
(-) Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2020	0,00
(-) Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2020	0,00
(+) Incremento dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2020	0,00
(+) Riduzione dei residui passivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2020	0,00
(-) Fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2020 (1)	0,00
(=) A) Risultato di amministrazione presunto al 31.12.2020	959.718,91
2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31.12.2020	
Parte accantonata (3)	
- Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31.12.2020 (4)	312.189,20
- Fondo anticipazioni liquidità (5)	0,00
- Fondo perdite società partecipate (5)	0,00
- Fondo contenzioso (5)	0,00
- Altri accantonamenti (5)	3.902,62
B) Totale parte accantonata	316.091,82
Parte vincolata	
- Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	35.671,68
- Vincoli derivanti da trasferimenti	49.606,00
- Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
- Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
- Altri vincoli	0,00
C) Totale parte vincolata	85.277,68
Parte destinata agli investimenti	
D) Totale destinata agli investimenti	4.339,48
E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	554.009,93
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare	

- c. ***l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;***

Nel bilancio di previsione 2021/2023 non sono state utilizzate quote vincolate accantonate del risultato di amministrazione.

- d. ***l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;***

Il presente bilancio di previsione 2021/2023, evidenzia una condizione di indebitamento che, sia a livello di debito residuo complessivo che rispetto al rapporto interessi passivi sui mutui ed entrate correnti di bilancio, risulta assolutamente negli attuali limiti di normativa.

Gli interventi di spesa al Titolo 2° sono finanziati con risorse proprie e con contributi da parte di altri Enti.

- e. ***nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi.***

Il modello che evidenzia la composizione del FPV per MISSIONI e per PROGRAMMI costituisce già apposito allegato del bilancio di previsione 2021/2023.

Il F.P.V. iscritto a bilancio 2021/2023 non è ancora stato istituito e verrà definito a seguito del riaccertamento dei residui attivi e passivi e con la chiusura del rendiconto 2020.

- f. ***l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;***

Non sono presenti, nella realtà del bilancio del Comune di Arena Po garanzie prestate dall'Ente in favore di altri soggetti.

- g. ***gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;***

Ad oggi, il bilancio di previsione 2021/2023, non prevede oneri finanziari derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

- h. ***l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'articolo 172, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;***

I bilanci delle società partecipate sono consultabili sul sito istituzionale dell'Ente www.comune.arenapo.pv.it alla sezione "Amministrazione Trasparente" – "Enti controllati" – "Società partecipate".

i. l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale:

Pare evidente come la normativa abbia riportato in primo piano sia gli indirizzi politici a livello di ente, riferiti alle partecipate e poste in rilievo nel D.U.P., sia l'aspetto finanziario e patrimoniale delle medesime.

La sezione del D.U.P., dedicata alle partecipazioni dettaglia la situazione del Comune di Arena Po così riassumibile:

PARTECIPAZIONI DIRETTE:

Denominazione Società	Quota posseduta	Tipo di partecipazione
BRONI STRADELLA PUBBLICA S.R.L	3,5318	diretta

PARTECIPAZIONI INDIRETTE (tramite Broni Stradella Pubblica S.r.l.)

Denominazione Società	Quota posseduta	Tipo di partecipazione
ACQUA PLANET SRL SSD	3,3552%	indiretta
PAVIA ACQUE SCARL	0,5711%	indiretta
GAL OLTRE PO PAVESE SRL	0,08618%	indiretta
BANCA CENTROPADANA SOCIETÀ COOPERATIVA	0,005160%	indiretta
ASCOM FIDI SOCIETÀ COOPERATIVA	0,03047%	indiretta
BRONI STRADELLA GAS E LUCE SRL	1,5134%	indiretta

j. altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

Per quanto attiene questo punto valgono le considerazioni già fatte in precedenza, ossia si ritiene che il documento unico di programmazione – D.U.P. - e gli allegati di bilancio rappresentino con sufficiente dettaglio le valutazioni effettuate sia per quanto attiene le entrate che le spese di bilancio.

Si ritiene comunque puntualizzare ancora alcuni argomenti come di seguito evidenziati:

ENTRATE E SPESE NON RIPETITIVE

Le entrate non ricorrenti, secondo i nuovi principi contabili del D.lgs 118/2011 e s.m.i. e secondo i concetti di contabilizzazione delle medesime, devono avere destinazione a

finanziamento di spesa non ricorrente in quanto potrebbero, con un utilizzo non coerente, determinare situazioni di squilibrio di bilancio tendenziale. In alternativa possono finanziare spesa di investimento.

È utile comunque evidenziare che la giurisprudenza contabile considera "non ricorrenti" le entrate che eccedono la normale e storicizzata entità di "accertamenti" contabili ed ora, in funzione dei nuovi principi contabili, anche al netto delle quote vincolate a FCDE, qualora sussistano situazioni di crediti di difficile esazione.

Il presente bilancio non prevede, un "surplus" derivante dalla gestione corrente che permetta di finanziare la spesa di investimento con un "margine operativo" consolidato e neppure una-tantum. (Ex avanzo economico).

PIANO DEGLI INDICATORI

L'articolo 18-bis del decreto legislativo n. 118 del 2011 prevede che le Regioni, gli enti locali e i loro enti ed organismi strumentali, adottino un sistema di indicatori semplici, denominato "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" misurabili e riferiti ai programmi e agli altri aggregati del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni.

In attuazione di detto articolo, sono stati emanati due decreti, del Ministero dell'economia e delle Finanze (decreto del 9 dicembre 2015, pubblicato nella GU n.296 del 21-12-2015 - Suppl. Ordinario n. 68) e del Ministero dell'interno (decreto del 22 dicembre 2015), concernenti, rispettivamente, il piano degli indicatori per:

- le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano (allegati 1 e 2) e i loro organismi ed enti strumentali in contabilità finanziaria (Allegati 3 e 4);
- gli enti locali (allegati 1 e 2) e i loro organismi ed enti strumentali in contabilità finanziaria (Allegati 3 e 4).

Il Piano degli indicatori, parte integrante dei documenti di programmazione e di bilancio degli enti, è presentato dalle Regioni e dai loro enti ed organismi strumentali entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto. Gli enti locali ed i loro enti e organismi strumentali allegano il Piano degli indicatori al bilancio di previsione e al rendiconto della gestione.

SUPERAMENTO DEL SALDO DI FINANZA PUBBLICA

La legge di Bilancio 2019 (L. 145/2018) ha sostanzialmente eliminato i vincoli derivanti dal patto di stabilità prima e dal saldo di finanza pubblica poi.

Il comma 821 dell'art. 1 della L. 145/2018 dispone che, dall'esercizio 2019, gli enti locali si considerino in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo; tale informazione è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Inoltre, il comma 820, della stessa norma dispone che, a decorrere dal 2019, in attuazione della Corte Costituzionale n. 247 del 29 novembre 2017 e n. 101 del 2018, gli enti locali (le città metropolitane, le province ed i comuni) utilizzino in modo pieno sia il Fondo Pluriennale Vincolato di entrata sia l'avanzo di amministrazione ai fini dell'equilibrio di bilancio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
BELFORTI Alessandro